

STUDIO LEGALE

Avv. Luciano Asaro

Patrocinante in Cassazione

Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo

Tel/Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985

E-mail: asaroluciano@pec.ordineavvocatomarsala.it

Pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatomarsala.it

**TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO**

**RICORSO
CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI
EX ARTT. 150 - 151 C.P.C.**

Per il sig. **GUAIANA SILVESTRO**, C.F. GNUSVS75M08F061F, nato il 08/08/1975 a Mazara del Vallo, ove risiede nella via G. Bessarione n. 29; elettivamente domiciliato, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata il 26/09/2022, ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatomarsala.it;

- Parte Ricorrente -

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, **con sede a Roma, nel viale Trastevere N. 76/A**;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, C.F.: 80018500829, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Palermo, nella via Fattori n. 60**;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA**, C.F.: 80008730873, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Catania, nella via P. Mascagni n. 52**;
- **Tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Catania, C. F. 80014130878, con sede in Catania, nella via Vecchia Ognina n. 149 (Pec: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it)**;

- Parte Resistente -

E NEI CONFRONTI DI:

- Tutti i controinteressati colleghi del ricorrente che sono inseriti nelle medesime graduatorie ATA della provincia di Catania, valide per il triennio

2021/2024, e che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso, in particolare coloro che verrebbero scavalcati in graduatoria;

- Controinteressati -

OGGETTO:

- Ricorso avverso il mancato riconoscimento di n. 6 punti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia come personale ATA, per il triennio 2021/2024, per il servizio militare di leva, ex art. 569 comma 3 del D.lvo 297/1994;

FATTO

Con Decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 (doc. 1) veniva indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-24.

Il ricorrente, a seguito di apposita domanda di aggiornamento (doc. 2), è inserito nelle graduatorie di circolo e di Istituto della Provincia di Catania del personale ATA, terza fascia, per il triennio 2021/2024 (doc. 3-5), nei previsti profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico.

Lo stesso ha espletato il servizio militare dal 31/08/1995 al 31/08/1996 (doc. 6), quindi successivamente alla data di conseguimento del diploma di ragioniere, che consente l'accesso alle predette graduatorie, avvenuto nell'a.s. 1993/1994 presso l'I.T.C. F. Ferrara di Mazara del Vallo (doc. 7).

Il Ministero convenuto, tuttavia, non ha valutato correttamente il servizio di leva, in quanto il succitato decreto e le allegate tabelle per la valutazione dei titoli, valutano appunto il servizio militare con 6 punti soltanto ove questo sia stato espletato in costanza di nomina, ed attribuendo invece il minore punteggio di 0,60 nel caso contrario, come nel caso che ci occupa.

In tal modo al ricorrente è stato erroneamente attribuito un punteggio di 7,77, anziché di 13,17, allocandolo così in fondo alle graduatorie (doc. 8), e rendendo scarse le possibilità di essere destinatario di incarichi a tempo determinato, tant'è vero che finora non ne ha ricevuto alcuno.

DIRITTO

- **Violazione degli artt. 485, comma 7, e 569, comma 3, del D.Lgs 297/1994**

Il succitato Decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 (e gli atti amministrativi correlati), con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-24, si pone in contrasto con il comma 7 dell'art. 485 e con il comma 3 dell'art. 569 del D.Lgs 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nella parte in cui il servizio militare viene valutato con 6 punti soltanto ove questo sia stato espletato in costanza di nomina, ed attribuendo invece il minore punteggio di 0,60 nel caso contrario, come nel caso che ci occupa.

Secondo detta normativa, invece, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

Quindi, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non può derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

Diverse pronunce sono intervenute sul tema, tra cui quella del Consiglio di Stato (Sezione Settima n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022) che ha sancito, a beneficio di 20 amministrativi, come il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A., non prestato in costanza di nomina, dovesse valutarsi per intero (punti 6). Secondo il Consiglio di Stato il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico), anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica.

Sul punto si richiama, tra le altre, anche la sentenza del T.A.R. Roma, sez. III, 19/02/2010, n. 2515, secondo cui: "Ai sensi dell'art. 485 comma 7 d.lg.16 aprile 1994 n. 297, il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di

insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio”.

Analogamente il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 1140 dell'11/09/2018 ha stabilito che la normativa di cui all'art. 485 del D.Lgs 597/1994 non pone “alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e si inserisce, comunque, in un contesto normativo, oltre che costituzionalmente fondato, volto ad evitare che il servizio militare obbligatorio (come era antecedente alla riforma legislativa n. 226 del 2004), potesse pregiudicare l'attività lavorativa del docente, necessariamente impedita o ritardata dal periodo di leva, almeno per le ipotesi in cui l'interessato avesse già conseguito il titolo di studio necessario per l'insegnamento.

Applicando questi principi al caso di specie il ricorrente, avendo prestato il servizio militare dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, ha diritto al riconoscimento per intero del punteggio per il servizio di leva.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, il ricorrente Guaiana Silvestro, come sopra rappresentato e difeso,

***RICORRE AFFINCHÈ
L'ECC.MO TRIBUNALE DI CATANIA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:***

Contrariis reiectis

- Preliminarmente autorizzare la notifica per pubblici proclami del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza, ai sensi degli artt. 150-151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale del MIUR, nei confronti dei colleghi del ricorrente che sono inseriti nelle medesime graduatorie ATA della provincia di Catania, valide per il triennio 2021/2024, stante l'elevato numero degli stessi e la difficoltà di individuare i relativi dati anagrafici e di residenza, e che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso, ed in particolare coloro che verrebbero scavalcati in graduatoria,;
- Previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione degli atti richiamati in narrativa, ed in accoglimento del presente ricorso, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento di n. 6 punti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia come personale ATA, per il triennio 2021/2024, per il servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina;

- Conseguentemente condannare il Ministero ed i suoi organi periferici convenuti a rettificare il punteggio attribuito al ricorrente nelle predette graduatorie, aggiungendo altri 5,40 punti, tenuto conto che per il servizio militare gli era stato riconosciuto il minore punteggio di 0,60; portandolo così da 7,77 a 13,17;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

- 1) Decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021; 2) Domanda di aggiornamento graduatorie ATA 2021.2024; 3) Graduatoria Assistente Amministrativo; 4) Graduatoria Assistente Tecnico; 5) Graduatoria Collaboratore Scolastico; 6) Attestato servizio militare; 7) Diploma di ragioniere; 8) Graduatorie ATA pubblicate dall'Usp di Catania; 9) Autocertificazione reddituale.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, ma è esente da contributo unificato ai sensi degli artt. 9 comma 1 bis e 76 D.P.R. 115/2002 e succ. modif., in quanto il ricorrente ha un reddito inferiore ad € 35.240,04, come da dichiarazione dal medesimo rilasciata (doc. 9).

Salvis iuribus late.

Mazara del Vallo, li 12/06/2023.

Avv. Luciano Asaro